



Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 19 dicembre 2008² sul trasferimento del traffico merci è modificata come segue:

Art. 8 Promovimento del trasporto di merci per ferrovia

¹ Per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci.

² Nel traffico combinato non accompagnato l'importo dell'indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno. Questa disposizione non si applica agli anni 2020 e 2021³.

³ Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso fino a fine 2028.

⁴ Se l'offerta della strada viaggiante cessa, la Confederazione può partecipare ai costi di liquidazione del gestore fino a un anno dalla cessazione.

¹ FF

² RS 740.1

³ Per. 2 introdotto dal n. I 1 della LF del 25. set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3825; FF 2020 5907).

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.